

Decreto n. 66

Teramo li, 7 febbraio 2024

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo modificato con D.R. n. 535 del 13 settembre 2022 agli artt. 17, 22, 24 e 57
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo aggiornato con D.R. 12 del 13.1.2023
- VISTO il Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 e s.m.i.
- VISTO il *Regolamento dell'Università degli Studi di Teramo in materia di Brevetti* emanato con D.R. 339 del 29 luglio 2010, successivamente modificato con D.R. n. 216 del 27 giugno 2014 e con DR n. 406 del 5 ottobre 2016
- VISTA la legge n. 102 del 24 luglio 2023 di modifica del Codice della Proprietà Industriale, di cui al D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005
- RAVVISATA la necessità di procedere all'emanazione di un nuovo Regolamento dell'Università degli Studi di Teramo in materia di Brevetti
- VISTA la delibera del 23 gennaio 2024 con la quale la Commissione Brevetti di Ateneo propone l'emanazione di un nuovo "*Regolamento dell'Università degli Studi di Teramo in materia di Brevetti*" definito sulla base di quanto previsto dalla L. 102/2023
- VISTO il nuovo "*Regolamento dell'Università degli Studi di Teramo in materia di Brevetti*" così come elaborato
- DATO ATTO delle deliberazioni adottate dal Senato Accademico nella seduta del 30 gennaio 2024 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 Gennaio 2024 con le quali è stato approvato il nuovo testo del *Regolamento dell'Università degli Studi di Teramo in materia di Brevetti*, su parere della Commissione Brevetti del 23 gennaio 2024
- VALUTATO ogni opportuno elemento

DECRETA

1. l'emanazione del nuovo "*Regolamento dell'Università degli Studi di Teramo in materia di Brevetti*" il cui testo, con i relativi allegati, elaborati alla luce della nuova normativa, è parte integrante del presente decreto.
2. Il presente Regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.
3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Università e viene inserito nella Raccolta Ufficiale dei decreti dell'Ateneo.

IL RETTORE
F.to Prof. Dino Mastrocola

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO IN MATERIA DI BREVETTI

ART. 1 (DEFINIZIONI)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "Università o Ateneo": l'Università degli Studi di Teramo;
- b) "Regolamento": il presente regolamento dell'Università degli Studi di Teramo in materia di Brevetti;
- c) "Attività di Ricerca": l'attività svolta dai Ricercatori e dagli Interni non dipendenti nell'espletamento delle proprie mansioni e dei propri compiti, finalizzata alla ricerca scientifica e/o alla formazione, avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili all'Università o, comunque, di risorse economiche da quest'ultima amministrate;
- d) "Invenzione": ogni risultato utile derivante dall'Attività di Ricerca che abbia contenuto innovativo rispetto allo stato dell'arte, che sia suscettibile di formare oggetto di brevetto e la cui disciplina è contenuta nella sezione IV del Codice della proprietà industriale.
Ai sensi del presente Regolamento, la disciplina prevista per le Invenzioni viene altresì estesa, alle medesime condizioni, a:
 - i modelli di utilità;
 - le topografie dei prodotti a semiconduttori;
 - il know-how
 - le nuove varietà vegetali;
 - i programmi per elaboratore elettronico;
 - le banche di dati.
- e) "**Brevetto**": ogni titolo di proprietà industriale – sia esso nazionale, europeo (con o senza effetto unitario) o internazionale – mediante il quale si acquistano i diritti patrimoniali sulle Invenzioni.
- f) "**Inventore**": il soggetto che realizza un'Invenzione cui spettano, oltre il diritto morale sulla paternità del trovato, i diritti disciplinati dal presente Regolamento.
- g) "**Ricercatori**": i lavoratori subordinati (con un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato) dell'Università, e sono pertanto ricompresi nella definizione i professori ordinari, straordinari e associati nonché i ricercatori universitari, a tempo determinato e indeterminato, gli esperti linguistici, e tutto il personale tecnico esecutivo e i dipendenti amministrativi.
- h) "**Interni non dipendenti**": coloro che svolgono attività, anche pro-tempore, di insegnamento e/o di ricerca, ricompresi i dottorandi di ricerca, gli assegnisti di ricerca, i borsisti, gli stagisti, i contrattisti di ogni genere e, ai sensi del presente Regolamento, nel termine Interni non dipendenti, anche gli studenti.
- i) "**Ricerca Istituzionale**": tutta l'attività di ricerca diversa dalla ricerca finanziata ovvero finanziata con fondi di Ateneo.
- j) "**Ricerca Finanziata**": tutta l'attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte da soggetti terzi, nell'ambito di accordi, contratti commerciali o nell'ambito di progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi. Nella ricerca finanziata sono ricomprese anche le borse di dottorato finanziate da soggetti terzi
- k) "**Commissione Brevetti**": la Commissione la cui composizione, modalità operative e funzioni sono disciplinate all'art. 5 del presente Regolamento.
- l) "**Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico**": la struttura di Ateneo avente la funzione di valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica conseguiti in seno all'Università

ART. 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

2.1. Il presente Regolamento si applica a tutte le Invenzioni, così come definite all'art. 1, nel rispetto dell'art. 65 del nuovo "Codice della proprietà industriale", introdotto con D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, e successive modifiche, che siano state realizzate, da uno o più Inventori, siano essi Ricercatori o Interni non dipendenti, nel corso dell'Attività di Ricerca svolta nell'Università

nell'adempimento dei compiti attinenti al proprio ruolo ovvero delle mansioni loro affidate o comunque svolte.

- 2.2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le Invenzioni realizzate durante lo svolgimento di attività commissionate da terzi, nonché nel corso di attività di ricerca finanziate in tutto o in parte da soggetti privati ovvero nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da altri soggetti pubblici. Nel rispetto delle norme di legge in vigore, la disciplina di tali invenzioni sarà quella stabilita da apposite convenzioni stipulate preventivamente tra l'Università ed i soggetti, pubblici o privati, committenti o finanziatori.

ART. 3 (TITOLARITÀ DEL BREVETTO)

- 3.1. I diritti patrimoniali derivanti da un'Invenzione concepita nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con l'Università degli Studi di Teramo, spettano a quest'ultima.
- 3.2. È obbligo dell'inventore comunicare all'Università l'oggetto dell'invenzione, tutelando la novità del trovato, con tempestiva trasmissione alla Commissione Brevetti e all'Area Ricerca - Ufficio di Trasferimento Tecnologico, della Scheda per la procedura di brevettazione (di cui all'Allegato 1), contenente anche le quote di ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale.
- 3.3. L'Università, entro sei mesi decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma, deposita la domanda di Brevetto o, in alternativa, comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi, di cui al precedente periodo, è prorogabile per ulteriori tre mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga risulti strettamente necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dall'Università immediatamente dopo l'avvenuta ricezione della comunicazione.
- 3.4. Si considera conseguita durante il rapporto di lavoro l'Invenzione per la quale sia chiesto il Brevetto entro un anno da quando il Ricercatore abbia lasciato l'Università.
- 3.5. Durante lo svolgimento dell'Attività di Ricerca l'Inventore è tenuto ad agire con la massima trasparenza nei confronti dell'Ateneo e con la massima riservatezza nei confronti di terzi esterni all'Università.
- 3.6. Qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di Ricercatori appartenenti ad altre Università o Istituzioni, italiane o straniere, ove l'ipotesi non sia già regolata in via contrattuale, i diritti derivanti dall'Invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, fermo quanto previsto dall'art. 6 del Codice di proprietà industriale.
- 3.7. Fuori dai casi di cui al precedente comma 3.6), i diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti terzi, sono disciplinati da accordi contrattuali tra le parti, come previsto dall'art. 65, comma 5 del C.P.I.

ART. 4 (DIRITTI DELL'INVENTORE)

- 4.1. L'Inventore ha sempre diritto di essere riconosciuto autore dell'Invenzione. La domanda di Brevetto e ogni altra documentazione o pubblicazione scientifica afferente all'Invenzione dovrà indicare la menzione dell'Inventore quale autore del trovato.
- 4.2. All'Inventore spetta un premio equivalente al 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale dell'Invenzione, al netto delle spese sostenute dall'Ateneo.
La quota del 50%, destinata all'Ateneo è ripartita come segue: 30% all'Ateneo (amministrazione centrale) e 20% ripartito tra le strutture di afferenza degli inventori, al netto delle spese sostenute dall'Ateneo.
La quota destinata all'Ateneo (amministrazione centrale) è inserita nel fondo Brevetti a copertura delle spese per il brevetto.
- 4.3. Qualora l'Ateneo non provveda a depositare la domanda di brevetto entro il termine di cui all'art. 3.2 ovvero comunicati, in pendenza di tale termine, l'assenza dell'interesse al deposito, l'Inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di Brevetto. Tuttavia, la domanda non potrà essere validamente depositata dall'Inventore che non abbia effettuato la comunicazione di cui all'art. 3.2.

In tal caso spetta all'Ateneo il 10% dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto, al netto delle spese sostenute.

ART. 5 (COMMISSIONE BREVETTI)

- 5.1. La Commissione Brevetti è composta da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, nominati dal Rettore, scelti tra docenti di comprovata qualificazione ed esperienza ed un dipendente dell'Ateneo con almeno il grado di funzionario, che nella prima riunione della Commissione nominano il loro Presidente. Uno tra i funzionari qualificati dell'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico svolge funzioni di segretario verbalizzante.
- 5.2. La Commissione Brevetti ha compiti consultivi sulle materie che seguono dandone tempestiva comunicazione all'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico:
- sulle proposte di brevettazione delle Invenzioni, con particolare riferimento all'opportunità di estendere la protezione oltre l'Italia, provvedendo al deposito di ulteriori privative di carattere europeo, eurounitario o internazionale;
 - e in generale sul mantenimento in vita dei brevetti attivi
 - sulla risoluzione di accordi
 - sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei Brevetti;
 - su criteri, linee guida, procedure in materia di brevettazione e trasferimenti tecnologici.
- 5.3. I componenti della Commissione Brevetti durano in carica tre anni dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina e possono essere confermati nell'incarico.
- 5.4. La Commissione Brevetti, al fine di espletare al meglio i propri compiti, potrà avvalersi di consulenti esperti di propria fiducia individuati sia all'interno che all'esterno dell'Ateneo.
- 5.5. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto assoluto in ordine a notizie e documenti riservati. La stessa disposizione si applica nei confronti del Responsabile dell'Area Ricerca, del personale dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico e dei consulenti.
- 5.6. La Commissione, annualmente, in fase di predisposizione annuale del Budget di Ateneo, propone un budget da destinare alle spese brevettuali.
- 5.7. La Commissione si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente. La convocazione è inviata a mezzo di posta elettronica indicando gli argomenti da discutere. Le sedute, anche su richiesta dei componenti e qualora il Presidente lo ritiene opportuno, potranno svolgersi in modalità mista ovvero in presenza e/o on line in via telematica. Alle sedute possono partecipare i rappresentanti degli inventori per esporre le caratteristiche dell'invenzione e in ogni caso ogni volta che sono invitati dalla Commissione per esporre lo stato dell'arte della ricerca e dell'invenzione.

ART. 6 (PROCEDURA DI BREVETTAZIONE DA PARTE DELL'ATENEO)

- 6.1. L'inventore, in linea con quanto disposto all'art. 3.3. del presente Regolamento, dovrà formulare per iscritto, utilizzando la Scheda per la procedura di brevettazione (di cui all'Allegato 1)) del presente Regolamento, una comunicazione relativa all'oggetto dell'Invenzione da cui risultino:
- a) titolo dell'Invenzione;
 - b) il nome dell'Inventore (o degli Inventori) specificandone il rapporto con l'Università;
 - c) la descrizione dell'Invenzione corredata da tutta la documentazione necessaria, utile ai fini della valutazione, come da richiesta di esame allegato;
 - d) parere di un esperto, sottoposto a vincolo di segreto, sulla bontà dell'invenzione e sulla rilevanza per il settore tecnico di riferimento
 - e) il contesto dell'Attività di ricerca, se istituzionale o finanziata;
 - f) ulteriori informazioni utili a valutare il tipo di tutela, il grado di protezione territoriale e la più efficiente strategia di valorizzazione e sfruttamento dell'Invenzione.
- 6.2. La comunicazione dell'Inventore andrà trasmessa alla Commissione Brevetti e all'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico, che attiverà le procedure per valutare l'opportunità di depositare o meno la domanda di Brevetto.
- 6.3. In tutte le fasi di valutazione della proposta e di strutturazione della eventuale domanda di Brevetto, l'Ufficio preposto chiede la collaborazione dell'Inventore, che deve fornire tutte le

informazioni utili per la valutazione stessa e per l'eventuale compilazione e presentazione della domanda di Brevetto.

- 6.4. La Commissione Brevetti, esaminata la documentazione inerente all'Invenzione brevettabile, esprime il suo parere in merito e ne dà comunicazione all'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico, che attiva la relativa procedura presso gli Organi Collegiali di Ateneo.
- 6.5. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato il parere della Commissione Brevetti e del Senato Accademico, delibera sull'opportunità di procedere o meno al deposito della domanda di Brevetto sull'invenzione e ne autorizza la relativa spesa.
- 6.6. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non ritenga conveniente per l'Università l'ottenimento del Brevetto, ne verrà data comunicazione all'Inventore che potrà procedere personalmente all'eventuale deposito della domanda di Brevetto.
- 6.7. Per le procedure relative al deposito delle domande di Brevetto, l'Università, previa delibera della Commissione Brevetti, può avvalersi, attraverso l'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico, di consulenti specializzati e di mandatari iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, abilitati alla ricerca di anteriorità e al deposito della domanda di Brevetto, individuati sulla base dei criteri di specifica professionalità, disponibilità ed economicità.
- 6.8. Nel caso di richiesta di rinnovo di un brevetto già registrato o di una sua estensione, l'inventore dovrà trasmettere alla Commissione Brevetti e all'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico, utilizzando la scheda per la procedura di rinnovo o ampliamento del brevetto già registrato una comunicazione relativa all'oggetto dell'Invenzione da cui risultino:
 - a) titolo dell'Invenzione;
 - b) il nome dell'Inventore (o degli Inventori) specificandone il rapporto con l'Università;
 - c) le ragioni del rinnovo del brevetto o della sua estensione territoriale, tutta la documentazione necessaria, utile ai fini della valutazione;
 - d) il contesto dell'attività di ricerca, se istituzionale o finanziata;
 - e) ulteriori informazioni utili a valutare il tipo di tutela, il grado di protezione territoriale e la più efficiente strategia di valorizzazione e sfruttamento dell'Invenzione.

ART. 7 (SPESE BREVETTUALI)

- 7.1. Una volta adottata la decisione di depositare il Brevetto, l'Università si impegna a sostenere le spese necessarie per effettuare il deposito della domanda.
- 7.2. Le spese relative alla pratica di brevetto comprensive della preparazione del brevetto, del deposito della domanda di brevetto, delle spese per la copertura di Brevetto e delle eventuali estensioni internazionali graveranno sul fondo costituito a tale scopo e verranno recuperate con i proventi derivanti dalla possibile commercializzazione del Brevetto.
- 7.3. Il Brevetto è rinnovato automaticamente per i primi tre anni a partire dalla data di rilascio. Per i due anni successivi la Commissione Brevetti raccoglie le informazioni sullo stato di avanzamento della tecnologia ed esprime un parere in merito al mantenimento in vita, informando il Rettore. Dal sesto anno in poi i Brevetti sono rinnovati soltanto se è attivo un rapporto con l'industria, enti o partner industriali e produca un utile per l'Università
- 7.4. Per le domande di Brevetto Europeo, di Brevetto ad effetto unitario o PCT, depositate anche congiuntamente ad altri enti o università, dopo aver accettato la proposta, l'Ateneo si impegna a sostenere i costi relativi alla preparazione e al deposito. La Commissione Brevetti esprimerà il proprio parere in merito all'opportunità di sostenere le successive spese necessarie per il mantenimento in vita della domanda.
- 7.5. L'Università qualora decida di non continuare il mantenimento della copertura del Brevetto comunicherà tempestivamente tale decisione all'Inventore. In tal caso l'Inventore potrà a propria discrezione rilevare il Brevetto gratuitamente mantenendolo a proprie spese.

ART. 8 (SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLE INVENZIONI ACCADEMICHE)

- 8.1. L'Università potrà adottare, attraverso l'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico, iniziative dirette allo sfruttamento dei Brevetti di proprietà dell'Università stessa, sia sotto forma di concessione di diritti di sfruttamento o di cessione di Brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.

- 8.2. In particolare l'Università potrà dare priorità alla cessione di Brevetti o concessione di diritti di sfruttamento di Brevetti ad imprese e consorzi promossi dalla Università.
- 8.3. La Commissione Brevetti valuta le procedure svolte e le trattative intraprese dall'Area Ricerca - Ufficio Trasferimento Tecnologico per la selezione di terzi interessati alla cessione dei brevetti o alla stipula di contratti di licenza per lo sfruttamento dei Brevetti di proprietà dell'Università alle migliori condizioni economiche, e riferisce all'ufficio preposto, che formulerà una proposta da presentare agli organi collegiali di Ateneo.

ART. 9 (RISERVATEZZA)

- 9.1. All'Inventore è fatto obbligo di improntare il proprio comportamento alla massima trasparenza durante l'Attività di Ricerca e con il dovuto scrupolo e rigore nella tutela degli interessi dell'Università. Compatibilmente con l'interesse degli Inventori alla pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, gli stessi Inventori sono obbligati a garantire la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca svolta al fine di preservare i diritti e gli interessi dell'Ateneo, ivi inclusi i casi in cui l'Ateneo debba adempiere ad obblighi assunti nei confronti di terzi. Al tal riguardo, l'Inventore è, in ogni caso, tenuto al massimo riserbo circa l'oggetto, lo scopo e le caratteristiche tecniche del trovato. Deve, dunque, astenersi dall'effettuare qualunque tipo di comunicazione a terzi in generale ed a membri della comunità scientifica di riferimento, onde evitare la perdita del requisito della novità dell'Invenzione, con la conseguente impossibilità di conseguire il Brevetto.
- 9.2. In particolar modo, sino alla data di deposito della domanda di Brevetto da parte dell'Ateneo, l'Inventore non potrà esibire prototipi dell'Invenzione, e dovrà astenersi dal pubblicare (ivi compreso l'invio di *abstract* finalizzati alla pubblicazione) articoli di carattere scientifico, ma anche meramente divulgativo o informativo, aventi ad oggetto il contenuto della stessa. Tali obblighi si estendono ad ogni altro soggetto che collabori alla ricerca inventiva.
- 9.3. È fatto divieto all'Inventore di illustrare il contenuto dell'Invenzione a terzi interessati là dove non abbiano previamente sottoscritto uno specifico e separato accordo scritto di riservatezza (*non disclosure agreement*).
- 9.4. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi a qualunque risultato scaturente dall'Attività di Ricerca, nonché al Know-how ad essi associato.

ART. 10 (ALBO DEI BREVETTI DELL'UNIVERSITÀ DI TERAMO)

- 10.1 È istituito un Albo dei Brevetti dell'Università di Teramo in cui sono raccolti tutti i Brevetti prodotti dai Ricercatori e dagli Interni non dipendenti dell'Ateneo a prescindere dalla titolarità del Brevetto stesso.

ART. 11 (ENTRATA IN VIGORE)

- 11.1 Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole dal Senato Accademico, ed entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.
- 11.2 Il presente Regolamento non si applica alle Invenzioni conseguite prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento che sono disciplinate ai sensi del precedente Regolamento dell'Università degli Studi di Teramo in materia di Brevetti, emanato con Decreto Rettorale n. 406 del 5 ottobre 2016 e in vigore dal 6 ottobre 2016

ART. 12 (NORME TRANSITORIE E FINALI)

- 13.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni normative di Ateneo.
- 13.2 È da considerarsi parte integrante del presente Regolamento, la Scheda per la procedura di brevettazione di cui all'Allegato 1).



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

AREA RICERCA
Ufficio Trasferimento Tecnologico

Allegato 1)

SCHEDA PER LA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

Alla COMMISSIONE BREVETTI
Area Ricerca
Ufficio Trasferimento Tecnologico
Università degli Studi di Teramo
Via Renato Balzarini, 1
64100 Teramo

PARTE RISERVATA ALL'AREA RICERCA - UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Data ricevimento richiesta _____

Codice richiesta _____

Referente _____

Brevetto _____

Titolarità _____

Altro _____

SEZIONE 1- GENERALITÀ INVENTORI

GENERALITÀ INVENTORE

Nome e cognome

Qualifica

Struttura di ricerca

Dipartimento

Indirizzo

Tel

Fax

e-mail

Percentuale di contributo inventivo nella realizzazione dell'Invenzione

GENERALITÀ INVENTORE (EXTRA UNITE)

Nome

Qualifica

Struttura di ricerca

Dipartimento

Indirizzo

Tel

Fax

e-mail

Percentuale di contributo inventivo nella realizzazione dell'Invenzione

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVENZIONE

DATA DI CONSEGUIMENTO DELL'INVENZIONE

IPOTESI DI TITOLO DELL'INVENZIONE

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INVENZIONE (ABSTRACT)

KEYWORDS - PAROLE CHIAVE

Inserire alcune parole chiave, obbligatoriamente in lingua inglese, che permettono di identificare l'Invenzione.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE E COMPONENTI ORIGINALI DELL'INVENZIONE

Indicare le componenti generate da una reale attività creativa, e non di applicazioni di principi già noti, allo scopo di comprendere meglio gli aspetti innovativi dell'Invenzione. **IMPORTANTE:** si prega di compilare questa parte in italiano e anche in inglese.

VANTAGGI (ECONOMICI, PRODUTTIVI, TECNICI, ETC..) E SVANTAGGI DELL'INVENZIONE:
Elencare i principali vantaggi associati all'Invenzione, gli eventuali svantaggi e limitazioni (norme di legge, preesistenti diritti di terzi, autorizzazioni per l'immissione in commercio ecc.), nonché eventuali problemi e relativa soluzione proposta dall'Invenzione. **IMPORTANTE:** si prega di compilare questa parte in italiano e anche in inglese.

STADIO DI SVILUPPO DELL'INVENZIONE

L'Invenzione è stata realizzata e testata? Esiste già un prototipo? È stato testato? Se sì, con quali esiti?

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI DELL'INVENZIONE

Indicare se sono in corso, o in programma, ulteriori sviluppi dell'Invenzione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E/O BREVETTI CHE DESCRIVONO L'APPLICAZIONE, IL PRODOTTO O IL PROCESSO OGGETTO DI INVENZIONE.

IMPORTANTE: Indicare esplicitamente lo stato dell'arte citando ed allegando i riferimenti bibliografici opportuni (articoli, brevetti, presentazioni ecc.), reperibili tramite consultazione delle pertinenti banche dati.

EVENTUALI MOTIVI DI URGENZA PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO

EVENTUALI PREDIVULGAZIONI DELL'INVENZIONE

Importante: indicare eventuali accordi di riservatezza sottoscritti e la parte interessata.

APPLICABILITA' DELL'INVENZIONE

SETTORI INDUSTRIALI DI RIFERIMENTO

AREE PRODUTTIVE DI APPLICAZIONE

AZIENDE POTENZIALMENTE INTERESSATE AL TROVATO

EVENTUALI CONTATTI CON AZIENDE INTERESSATE

Indicare ragione sociale, settore commerciale, persona di riferimento, sito internet

TIME TO MARKET PREVISTO tempo che intercorre tra lo stadio attuale in cui si trova l'Invenzione e l'ingresso dell'Invenzione nel mercato di riferimento

ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA LE STRUTTURE DI RICERCA COINVOLTE

EVENTUALI PROGETTI DI RICERCA DA CUI È NATA L'IDEA BREVETTUALE

indicare la tipologia di progetto da cui è nata l'Invenzione, ad esempio: CNR, EU, Contratti di ricerca con partners privati ecc..

FONDI UTILIZZATI PER IL PROGETTO DAL QUALE E' NATA L'INVENZIONE

Segnalare qualsiasi soggetto terzo che abbia contribuito con finanziamenti o scambiando materiale soggetto a protezione dei diritti di proprietà industriale e dei diritti di proprietà intellettuale.

TIPOLOGIA DI PROGETTO	PARTNERS DEL PROGETTO	CONTRIBUTO

Altro

SEZIONE III - APPROFONDIMENTI TECNICO-SCIENTIFICI

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INVENZIONE

Descrizione tecnica (corredata di eventuali disegni e tabelle). Considerando che queste informazioni saranno usate per determinare la brevettabilità, valutarne il potenziale, contattare potenziali clienti ecc., è opportuno che siano il più possibile dettagliate. Se si è in possesso di un documento dettagliato dell'Invenzione, si chiede di compilare in modo sintetico gli appositi spazi o di allegare una copia a questo form. Fornire una descrizione tecnica completa. Includere tutte le caratteristiche e gli elementi che si considerano nuovi e inventivi, specificando le possibili forme realizzative alternative e relative applicazioni (allegare eventuali disegni, foto, tabelle e test di laboratorio). **IMPORTANTE:** si prega di compilare questa parte in italiano e anche in inglese.

STATO DELLA TECNICA ANTERIORE

Illustrare brevemente il contesto di ricerca nel quale è stato concepito l'Invenzione e descrivere sinteticamente le tecniche e tecnologie note, i loro limiti e/o svantaggi. Indicare esplicitamente ed allegare i riferimenti bibliografici sullo stato della tecnica (articoli, brevetti, presentazioni ecc.).

PRIVACY

I dati personali comunicati saranno utilizzati dalla Commissione Brevetti, dalle altre strutture universitarie autorizzate, e da eventuali società di consulenza brevettuale nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali e delle successive disposizioni correttive ed integrative, nonché del Regolamento di Ateneo in materia di privacy.

Sottoscrivendo la presente scheda, gli inventori dichiarano di adempiere agli obblighi di correttezza e di riservatezza nei confronti dell'Ateneo previsti nel Codice Etico e di attenersi alle norme contenute nel Codice di Comportamento dell'Ateneo, pubblicato sul sito di Ateneo (link https://www.unite.it/UniTE/Atti_generali), che costituiscono principi generali di comportamento, per quanto compatibili con le disposizioni degli ordinamenti, pena risoluzione del contratto in caso di violazione accertata.

Data e Firma degli Inventori

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

INVENTORE DELEGATO

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO 1 COINVENTORI DELEGANO IL PROPONENTE, CHE ACCETTA, A RAPPRESENTARE GLI STESSI, A TITOLO GRATUITO, NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO PER OGNI COMUNICAZIONE E/O ADEMPIMENTO NECESSARIO E/O OPPORTUNO RELATIVO ALLA PRESENTE PROPOSTA E ALLE RELATIVE FASI SUCCESSIVE PREVISTE E DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO VIGENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO IN MATERIA DI BREVETTI.

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE DELEGATO _____

Data e Firma degli Inventori

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Nel caso di brevetto depositato dall'inventore, per mancato deposito da parte dell'Ateneo entro i termini previsti, ovvero in pendenza di tale termine se l'Ateneo comunica l'assenza dell'interesse al deposito, all'Ateneo spetta il 10% dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione

Data e Firma degli Inventori

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____

Data _____ FIRMA DELL'INVENTORE _____